

Associazione " **ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO-IL SORRISO DEGLI OCCHI-**"

Sede legale Foggia Via Lucera 27
Codice Fiscale/Partita IVA 94120800712

Verbale di Assemblea Straordinaria del 06/10/2025

In data sei ottobre duemilaventicinque alle ore 16,30, si è riunita presso la sede legale di Via Lucera 27 in Foggia, l'Assemblea dell'Associazione, " **ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO-IL SORRISO DEGLI OCCHI-**" per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto sociale al fine di adeguarlo alla Riforma del Terzo settore;
- 2) Varie ed eventuali.

A norma dell'art. 14 dello Statuto sociale, assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, *Signora Petrozzi Maria Italia*, che, constatato che sono presenti n. 8 soci aventi diritto al voto su n.8 iscritti all'Associazione **dichiara l'Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di prima convocazione** ai sensi dell'art. 15, e chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta la Signora Zelano Agata Maria, vicepresidente dell'associazione.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

1) Il primo punto all'ordine del giorno riguarda l'adeguamento dello Statuto al fine di adeguarsi alla Riforma del Terzo settore.

Il Presidente informa i presenti che, con pec del 09/09/2025 la Regione Puglia ha invitato la nostra associazione ad una modifica statutaria al fine di adeguare lo Statuto alle nuove disposizioni previste dalla Riforma del Terzo settore, al fine di ottenere l'iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS),

Il Presidente presenta quindi agli intervenuti la bozza di Statuto nuovo.

Il Presidente continua affermando che il nuovo Statuto è stato aggiornato con le nuove disposizioni previste per le organizzazioni di volontariato dal Codice del Terzo settore, dato che l'intenzione è quella di mantenere la tipologia di ODV.

Si procede alla lettura, articolo per articolo, del nuovo Statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine della lettura, l'Assemblea è chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, ponendo in votazione palese (per alzata di mano) lo Statuto nella sua integrità.

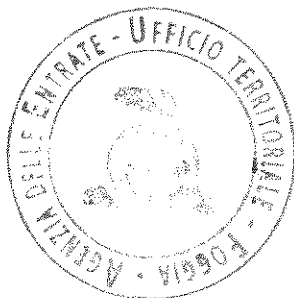
L'assemblea, all'unanimità delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art.82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo settore).

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 13,45

Il Presidente
Petrozzi Maria Italia

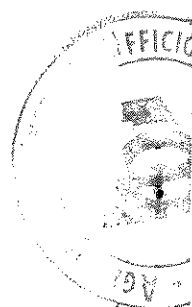
Il segretario verbalizzante
Zelano Agata Maria



AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA
Registrato il 23-10-25 al n. 875 con
Bollo ATTO ESENTE
Mod. F23 del 1/10/2025 P. n. 1
E' originale

Per il Registro Tributi

CADETTA AL FRONTOFFICE
Clicca qui per il F23
(*) Per delega del Presidente



STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE " ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO- IL SORRISO DEGLI OCCHI"

Modificato ai sensi del .lgs 117/2017 Codice del Terzo Settore

Art.1 - Ai sensi dell'art. 18 della Costituzione Italiana, delle norme del Codice Civile, del D. Lgs. 460/1997 e del D. Lgs. 117/2017 Codice del Terzo Settore è costituita con sede in Foggia (FG), Via Lucera n. 27, l'associazione denominata

ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO " IL SORRISO DEGLI OCCHI"

per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

Art.2 - Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso comune di Foggia non comporta modifica statutaria.

Art.3 - L'Associazione potrà istituire, sopprimere o trasferire una o più sedi operative.

Art.4 - L'associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza del fine di lucro anche indiretto, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti (salvo il rimborso delle spese anticipate dal socio in nome e per conto della associazione), i quali svolgono la propria attività in modo personale e spontaneo.

Ai sensi della suddetta democraticità della struttura, tutti gli organi sociali vengono eletti esclusivamente e liberamente dall' Assemblea ordinaria dei soci; le cariche all'intero dei suddetti organi sociali vengono attribuite dal rispettivo organo, Tutti i membri di organi sociali devono essere soci, tranne che per i componenti dell'organo di controllo e revisione, qualora previsti dal Codice del Terzo Settore

Art.5 - Il marchio ed i loghi distintivi e ogni altro marchio e/o nome da essa utilizzati sono patrimonio dell'Associazione. Gli stessi possono essere concessi in uso a soggetti terzi, dietro autorizzazione del Consiglio Direttivo.

Art.6 - L'Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art.5 del Codice del Terzo Settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

Interventi e prestazioni sanitarie da svolgere in un settore congestionato ed in un territorio fortemente penalizzato dalla mancanza di mezzi e personale specificatamente destinato al pronto intervento ed a tutti i servizi accessori , nello specifico:

- Servizio Ambulanza e emergenza sanitaria
- Trasporto organi, sangue e derivati
- Trasporto dializzati e infermi
- Trasporto Assistiti con Medici e Infermieri

Art.7 - Possono far parte dell'associazione, in numero illimitato, tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati.

La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell'associazione.

Il Consiglio direttivo si riserva di accettare o meno tale richiesta motivando la sua decisione.

Nessun motivo legato a distinzioni di razza, sesso, religione, possesso di cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all'associazione.

I soci hanno diritto a frequentare i locali dell'associazione e a partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti. Hanno diritto di voto in assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.



L'adesione all'Associazione ha carattere libero e volontario, ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme contenute nel presente statuto nonché delle risoluzioni prese dagli organi rappresentativi.
Lo status di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art.8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine

Art.8 - La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale per una (o più) annualità;
- dimissioni;
- espulsione per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; per danni morali e materiali arrecati all'associazione e comunque in ogni altro caso in cui il socio svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell'associazione.

Art.9 - Contro ogni provvedimento di espulsione è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei soci.

Art.10 - La quota associativa non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile

Art.11 - Gli aderenti dell'associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di lavoro, dipendente o autonomo. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

ORGANI SOCIALI

Art.12 - Sono organi di partecipazione democratica e direzione dell'associazione:

- Assemblea generale degli iscritti;
- Consiglio direttivo;
- Presidente;
- (altri organi: collegio dei revisori e collegio dei probiviri se previsti).

Art.13 - L'assemblea generale degli iscritti può essere ordinaria o straordinaria.

Il consiglio deve convocare l'assemblea ordinaria dei soci almeno una volta l'anno entro il trenta Aprile. Inoltre può convocare quando crede necessario altre assemblee ordinarie o straordinarie. La convocazione avviene tramite avviso scritto, mail o whatsapp contenente la data e l'ora di prima convocazione e di seconda convocazione nonché ordine del giorno, da inviare o far pervenire anche direttamente ad ogni iscritto almeno sette giorni prima.

Art.14 - L'assemblea è formata da tutti i soci ed è presieduta dal presidente del Consiglio direttivo e in caso di sua assenza dal vice-presidente. Nel caso di assenza di entrambi l'assemblea elegge un proprio Presidente. Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario con il compito di stendere il verbale della suddetta, accerta la regolarità della convocazione e costituzione, il diritto di intervenire e la validità delle deleghe.

Art.15 - L'assemblea può essere sia ordinaria che straordinaria. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, alla presenza della metà più uno dei soci con diritto di voto delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera a maggioranza semplice sulle questioni poste all'ordine del giorno. L'assemblea straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti almeno i due terzi dei soci con diritto di voto e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi; in seconda convocazione quando è presente almeno la metà dei soci aventi diritto al voto e delibera a maggioranza dei presenti.



Qualora si debba decidere per lo scioglimento dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà convocare un'assemblea straordinaria e saranno necessari i voti favorevoli di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto.

Ogni delibera avviene a scrutinio palese salvo diversa richiesta da parte dei due terzi dei presenti.

Hanno diritto di voto tutti soci in regola con il pagamento della quota sociale. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto al voto.

Ogni socio ha diritto ad un voto. È ammessa una sola delega per ciascun socio.

Art.16 - L'assemblea ordinaria delibera su qualsiasi proposta venga presentata alla sua attenzione e in particolare:

- nomina (o sostituzione) degli organi sociali;
- approvazione dei rendiconti preventivi e consuntivi, delle relazioni annuali del consiglio direttivo;
- approvazione dei programmi dell'attività da svolgere;
- redazione - modifica - revoca di regolamenti interni;
- deliberazione su ricorso presentato da un socio che è stato espulso;
- so ogni materia o questione attribuita dalla legge;

Art.17 - Le variazioni dello Statuto devono essere approvate da un'assemblea straordinaria

Art.18 - Le decisioni prese dall'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori dell'assemblea redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.

Art.19 - Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

Il Consiglio è composto da almeno 3 (tre) membri che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili

Compiti del Consiglio direttivo:

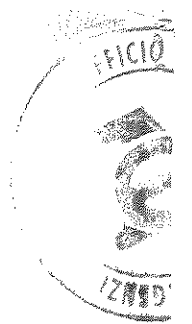
È di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare e tra gli altri sono compiti del Consiglio direttivo:

- eseguire le delibere dell'assemblea;
- formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il rendiconto annuale;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'anno sociale;
- deliberare circa l'ammissione dei soci;
- deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati;

Art.20 - I compiti principali del Presidente sono:

- rappresentare l'associazione di fronte a terzi e stare in giudizio per conto della stessa;
- convocare e presiedere le riunioni del Consiglio direttivo;
- deliberare spese in nome e per conto dell'associazione al di fuori di quanto stabilito dall'assemblea e dal Consiglio direttivo per un importo massimo deciso ogni anno dall'Assemblea ordinaria;
- deliberare entro i limiti suddetti su tutte le questioni che per legge o per statuto non siano di competenza dell'assemblea dei soci o del consiglio direttivo o di altro organo dell'associazione.

Art.21 - Il collegio dei revisori, se previsto, è nominato dall'assemblea dei soci composto da tre (o cinque) membri effettivi e due supplenti. I membri del collegio possono essere eletti anche tra i non soci. Dura in



carica per tre anni ed è rieleggibile. La carica di revisore incompatibile con quella di membro del consiglio direttivo

Il collegio, che partecipa alle riunioni del Consiglio direttivo, senza però potere di voto, svolge le seguenti funzioni:

- verifica della legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo e dei suoi membri;
- verifica periodica della cassa, dei documenti e delle registrazioni contabili con conseguente redazione del verbale;
- verifica dei rendiconti consuntivo e preventivo annuali prima della loro presentazione all'Assemblea;
- redazione della Relazione annuale al Rendiconto consuntivo e sua presentazione all'assemblea;
- (altro).

ENTRATE E PATRIMONIO SOCIALE

Art. 22 - Le entrate della associazione sono costituite da:

- contributi dei soci;
- contributi di privati;
- contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni o lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

Il patrimonio sociale (indivisibile) è costituito da:

- beni mobili e immobili
- donazioni, erogazioni liberali, lasciti o successioni.

Art.23 - L'esercizio sociale dell'associazione ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno, Il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario deve essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro il 30 giugno dell'anno successivo.

Art.24 - Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, gli utili di esercizio, le riserve, i fondi di gestione e il capitale durante la vita della associazione.

DURATA E SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Art.25 - L'Associazione ha durata illimitata. Il suo scioglimento deve essere approvato dall'Assemblea straordinaria secondo le modalità previste nei precedenti articoli e con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto al voto. Con le stesse regole devono essere nominati i liquidatori. In caso di scioglimento per qualsiasi causa esso intervenga, la devoluzione del patrimonio sarà effettuata, previo parere positivo dell'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo settore competente preposto nella regione di appartenenza geografica, ad un'altra organizzazione di volontariato o associazione di promozione sociale, in ossequio agli artt.9 e 45 del Codice del Terzo Settore.

NORME RESIDUALI

Art.26 - Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice del terzo settore e in subordine, ed in quanto compatibili con le prime, alle norme in materia di associazioni contenute nel libro I del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione.

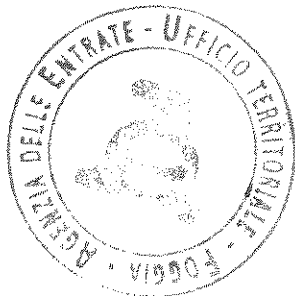
Il presente statuto sostituisce integralmente ed annulla a tutti gli effetti ogni altro precedente testo di statuto, nonché qualsiasi norma regolamentare dell'Associazione che con esso si ponga in contrasto.

AGENZIA ENTRATE-UFFICIO DI FOGGIA

E' allegato all'atto innanzi registrato

il 23-10-25 al N. 875 Serie 3^a

Per il Dirigente Titolare



L'ADDETTO AL FRONT OFFICE (*)

Michael GARDI

*) Collocato al Dirigente - Avv. Igo Michele GAMMAROTA